



Ministero degli Affari Esteri

Unità per le Autorizzazioni
di Materiale d'Armamento (U.A.M.A.)

Roma li, 15/12/2010

MAE UAMA 010 P 39390

Oggetto: Legge n.185/90 art. 2 comma 4, parti di ricambio e componenti specifici -
Circolare esplicativa

Riferimenti:

Nota indirizzata a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Consigliere Militare
Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali
d'Armamento
Largo Chigi, 19 - 00186 Roma
ucpma@governo.it

Agenzia delle Dogane
Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma
dogane accertamenti scambi@agenzia dogane.it

Ministero della Difesa
- Segretariato Generale della Difesa
U.R.N.I.
Via XX settembre, 8 - 00187 Roma
urni.sgd@difesa.it

Ministero della Difesa
- Stato Maggiore della Difesa
Il Rep. R.I.S. - M.A.T.
Viale delle Milizie, 5/A - 00192 Roma
ris.matma@smd.difesa.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
via XX Settembre - 00187 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Commerciale
Internazionale
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
polcom4@sviluppoeconomico.gov.it

A.I.A.D.
Via Nazionale 54 - 00184 Roma
aiad@aiad.it

1. Nel quadro della concertazione interministeriale, che ha avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2010, le Amministrazioni intervenute hanno convenuto sulla necessità di definire la problematica in oggetto, concordando sull'opportunità, sull'impostazione e sui contenuti della presente circolare presentata dal MAE UAMA, con il contributo dello SMD RIS.

Nel merito, la legge 185/90 vieta le importazioni di materiali d'armamento ad eccezione dei casi contemplati all'art. 1 comma 8, fra cui quello relativo alle importazioni

effettuate da soggetti iscritti al Registro nazionale delle imprese ex art. 3, previa autorizzazione ministeriale.

Pertanto, le aziende iscritte al Registro nazionale, che importino materiale d'armamento - così come descritto all'art. 2 commi 1 e 2 della predetta legge - sono tenute a munirsi di autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.

L'art. 2 comma 4 della legge 185/90 recita: "...Ai fini della presente legge sono considerati materiali d'armamento; ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2 identificati nell'elenco di cui al comma 3...".

Ne consegue che nel caso di importazione di componenti specifici e parti di ricambio appositamente costruiti per uso militare, destinati ad essere integrati in materiali di armamento in fase di produzione, questi ad eccezione dei materiali elencati nell'allegato A, per i quali necessita in ogni caso l'autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri - non sono considerati - ai fini della legge 185/90 - materiali d'armamento, mentre lo restano ai fini dell'esportazione.

In tale caso, quindi, le società interessate non dovranno chiedere a questa Struttura il rilascio di autorizzazioni all'importazione, trattandosi di operazioni da assoggettare alle usuali formalità doganali mediante presentazione della dichiarazione (DAU) e indicazione, nella corrispondente casella, della esatta classificazione merceologica del prodotto in importazione (codice NC).

Le società interessate, in sede di esportazione dei materiali di armamento contenenti componenti specifici o parti di ricambi d'importazione, dovranno presentare a questa UAMA l'elenco di detti materiali - individuati ai sensi dell'art.2, comma 4 della L. 185/90 o dall'art.11 comma 4 del DPCM 14/1/2005, n. 93 - per consentire i controlli a posteriori e le eventuali verifiche doganali.

* * *

2. In tale contesto si riportano qui di seguito le definizioni di componente specifico e parti di ricambio, formulate dallo Stato Maggiore della Difesa RIS, con la nota 125/M/59755/1- G - 49 del 30 novembre 2010 e successive comunicazioni:

➔ **COMPONENTE SPECIFICO : ELEMENTO COSTITUTIVO APPOSITAMENTE PROGETTATO DA INTEGRARE IN SOTTOSISTEMI ASSIEMI O SUB ASSIEMI**

➔ **RICAMBIO: ELEMENTO APPOSITAMENTE PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO IN ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN SOTTOSISTEMA, ASSIEME O SUBASSIEME**

* * *

3. Dalla sfera di applicazione della presente circolare sono escluse le seguenti fattispecie:

- operazioni di importazione di materiali d'armamento non ascrivibili alla categoria dei componenti specifici e parti di ricambio. A tal fine si rinvia ai casi di cui al predetto allegato A;
- operazioni espressamente disciplinata ex art. 9 comma 5 legge 185/90 di materiali destinati alla riparazione e manutenzione o sostituzioni di materiali di armamento;

- operazioni di importazione, ex art. 1 comma 8 lettera a) legge 185/90, effettuate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato o per conto di queste per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento di forze armate e di polizia, per le quali si rimanda alla Direttiva del Min. della difesa n° SGD - G -021 /2009 (Direttiva applicativa sulle procedure inerenti i programmi di armamento ai sensi della legge 185/90 edizione 2009);

Infine, si segnala che le modalità per l'importazione di componenti e parti di ricambio non appositamente costruiti per uso militare, pur se destinati ad essere incorporati in materiali d'armamento, non rientrano nel campo di applicazione della legge 185/90.

Si invitano gli Enti in indirizzo a rendere noto il contenuto della presente circolare a tutte le Amministrazioni e le società interessate.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ
Ministro Plenipotenziario
Michele ESPOSITO

Michele Esposito

CASI DI ESCLUSIONE

Materiali chiaramente specificati nell'elenco dei materiali d'armamento:

Categoria 1 Armi ed armi automatiche:

lettera d: silenziatori per armi da fuoco affusto speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira;

lettera e: silenziatori per armi da fuoco.

Categoria 2 Armi o sistemi d'arma:

lettera a: dispositivi per la riduzione della segnatura;

lettera c: congegni di mira.

Categoria 3 Munizioni:

lettera a: inneschi a percussione;

lettera b: spolette e sensori.

Categoria 9 Navi da guerra:

lettera b para 1,2 e 3: motori diesel o elettrici.

lettera g: cuscinetti silenziosi.

Categoria 10 Aeromobili.

lettera c: motori aeronautici;

lettera e: apparecchiature aviotrasportate;

lettera g: dispositivi pirotecnici di eiezione

Categoria 11 Apparecchiature elettroniche:

NOTA lettera b: tubi ad agilità di frequenza.

Categoria 15 Apparecchiature per la visione di immagini:

NOTA 1 lettere a, b, d e f: tubi covertitori, intensificatori, a bassa luminosità e piroelettrici.

Categoria 17 Apparecchiature varie:

lettera a para 3: parti di autorespiratori subacquei.

Lettera e: accessori per la soppressione delle segnature.

Categoria 19 Sistemi d'arma ad energia diretta:

lettera d: componenti per l'individuazione o l'identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione.